

afferma in pubblici convegni, « ... Qui si tratta di verificare se questa lenta e impercettibile deposizione dell'alluvione a ridosso di proprietà di privato abbia o meno carattere di naturalità. Io credo che soprattutto quando si è cominciato ad applicare tutto ciò, e talvolta con una certa disinvoltura, non si sia badato molto alla naturalità. Credo che il senatore Cutrera abbia voluto indicare che questo concetto di naturalità va visto attentamente. Non può più essere visto secondo criteri di carloneria e grossolaneria. Non so fino a che punto ci potremo spingere perché se vogliamo oggi tutti i nostri corsi d'acqua non hanno più presupposti di naturalità. ... Da noi tutti i corsi d'acqua a monte di 100 chilometri hanno o qualche bacino o qualche opera idraulica di imbrigliamento che in qualche modo anche se impercettibilmente possono influire sulla deformazione di valle. Anche la presenza di un ponte può avere significato di influenza. D'ora in avanti quando andremo ad applicare ci dovremo porre questi problemi che fino adesso, credetemi, nessuno si è mai posto, ma soltanto prendendo punti estremamente localizzati, a ridosso del punto in cui si va a fare la rivendicazione per la cessione... », (regione Piemonte - Una speranza per i fiumi - atti del convegno - Valenza, venerdì 28 ottobre 1994), per poi approvare pareri come quello relativo alla delimitazione d'alveo n. 10913;

se risponda al vero che nella prima fase di istruttoria della pratica di delimitazione d'alveo presso l'ufficio operativo del magistrato per il Po di Alessandria una parte del terreno alluvionale oggi assegnato alla proprietà privata, proprio quella formata in aderenza alla difesa in blocchi di cemento posata negli anni '60 (oggi interrata) non risultava da estromettere e rimanere così in proprietà al demanio dello Stato. E solo con il successivo intervento degli uffici del magistrato per il Po di Parma quanto sopra non si realizzò;

se in casi analoghi a quello descritto, in zone limitrofe del bacino del Po, con-

siderata la presenza di opere di difesa, il magistrato per il Po di Parma si è pronunciato in modo diverso;

se risponda al vero che per aversi applicabilità dell'articolo 941 del codice civile e conseguente accollonamento in capo alla proprietà privata, la mano dell'uomo non deve essere intervenuta in nessuna delle tre fasi: formazione, incremento, consolidamento;

se i blocchi in calcestruzzo (detti primi) posati lungo le rive dei fiumi equivalgono ad una sponda naturale (sarebbe interessante capire come possono essere erosi e così incrementare il terreno in formazione) quando si deve intendere un fiume « regolato » e quando verrà applicato l'articolo 947 del codice civile. Perché il ministero delle finanze direzione compartimentale del territorio per le regioni del Piemonte, Valle D'Aosta e Liguria sezione staccata di Alessandria per l'istruttoria di pratiche di accollonamento catastale chiede al magistrato per il Po di Parma di precisare « altresì l'esistenza o meno, a monte dell'alluvione, di eventuali opere di difesa costruite in data anteriore all'estromissione ». Come da comunicazione prot. n. 95002405/1/Em rep. Demanio del 13 maggio 1995, accollonamento catastale in comune di Guazzora (AL);

se il direttore generale della difesa del Suolo estensore e firmatario della comunicazione C.N.D.S. n. 120 del marzo 1994 dimostra tanto zelo e attenzione anche per altre pratiche analoghe, riguardanti accessioni in zone limitrofe dei fiumi Po e Tanaro. (4-05869)

**Apposizione di una firma
ad una interrogazione.**

L'interrogazione Cento n. 3-00184, pubblicata nell'Allegato B ai resoconti della seduta del 1° agosto 1996, è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Boato.

**Trasformazione di un documento
del sindacato ispettivo.**

Il seguente documento è stato così trasformato su richiesta del presentatore: interrogazione con risposta orale Ruzzante n. 3-00188 del 2 agosto 1996 in interrogazione con risposta in Commissione n. 5-01161.

ERRATA CORRIGE

Nell'Allegato B ai resoconti della seduta del 16 ottobre 1996, a pagina 3648, prima colonna, dalla ventisettesima alla ventottesima riga deve leggersi: « ingegneria Sav, Ativa, Sina, dell'Autostrada Milano-Torino nonché della quota », e non: « ingegneria Sav, Ativa, Sina, Satap, dell'autostrada Milano-Torino nonchè della quota », come stampato.